

Citta' metropolitana di Torino

Concessione di derivazione d'acqua dal Canale di carico APES in Comune di Balangero, in misura di litri/sec max 800 e medi 600 ad uso energetico assentita a RUACH ENERGIA sas di Moino Graziella & C. - Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 168-2275 del 28/02/2017; Codice Univoco: TO-A-10621

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 dei DPGR n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 168-2275 del 28/02/2017; Codice Univoco: TO-A-10621.

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche (... omissis ...)

DETERMINA

1. di assentire a RUACH ENERGIA Sas di Moino Graziella & C. - P. IVA 10934490011 - con sede legale in Torino, Corso Trapani 150, la concessione di derivazione d'acqua dal canale di carico della centrale idroelettrica di APES srl in Comune di Balangero in misura di litri/sec massimi 800 e medi 600 ad uso energetico, per produrre sul salto di metri 6,2 la potenza nominale media di kW 36,49, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
3. di stabilire che la concessione rimane comunque subordinata, dal punto di vista della entità e del periodo del prelievo, nonché della durata, ai termini stabiliti nel provvedimento di concessione relativo alla derivazione dalla quale deriva;
4. di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente ed a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento, del canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
6. che è fatta salva l'eventuale necessità di presentazione, presso i Comuni interessati, della procedura abilitativa semplificata di cui all'art. 6 c. 2 del D.lgs 3.3.2011 n. 28 per la realizzazione degli interventi descritti nel disciplinare che si approva con il presente provvedimento;
7. che il concessionario è tenuto alla osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
8. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

9. che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. Esso potrà essere modificato, con effetto dalla data di presa d'atto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguita al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alle eventuali variazioni delle potenze nominali effettivamente risultanti dal certificato medesimo.

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 02/03/2017

"(... omissis ...)

Art. 9 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Il concessionario si obbliga a consentire alla Autorità concedente, con le modalità che saranno indicate, l'accesso in remoto dei dati derivanti dalle misurazioni in continuo della portata derivata, e a condividere, prima della entrata in esercizio dell'impianto, eventuali ulteriori attività finalizzate alla acquisizione dei dati da parte della Autorità concedente, per le proprie attività istituzionali.

Gli eventuali rifiuti provenienti dal deflettore carrellato alla bocca di presa dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente.

Trattandosi di una derivazione da un corpo idrico artificiale, che si avvale pertanto di opere di un'altra utenza preesistente, è stata acquisita agli atti una specifica convenzione di couso ai sensi dell'art. 29 dei DPGR n. 10R/2003 e 2R/2015, sottoscritta il 27/01/2017 da RUACH ENERGIA sas, APES srl e il Consorzio Riva Sinistra Stura. Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nella suddetta convenzione di couso può costituire motivo di decadenza della concessione.

In particolare, essendo l'uso irriguo prioritario sull'energetico, dovrà essere garantita l'alimentazione del Canale di Mathi per quanto di competenza in qualsiasi condizione di esercizio dell'impianto.

I lavori previsti nella convenzione di couso per la ristrutturazione del nodo idraulico di S. Anna, compresi gli interventi per la sua elettrificazione, eseguite le comunicazioni e acquisite tutte le valutazioni/autorizzazioni previste dalla normativa vigente, dovranno essere realizzati contestualmente agli interventi di ripristino incombenti sul canale di carico della centrale APES a valle del nodo idraulico in questione, compatibilmente con i termini di cui all'art. 14.

Trattandosi di una subderivazione i quantitativi derivabili sono comunque subordinati alla disponibilità idrica presente nel canale. Qualora per effetto della variazione dei quantitativi concessi alla derivazione principale dal corpo idrico naturale a seguito di rinnovo della concessione, revisione per effetto della applicazione del DMV o qualsiasi altro provvedimento amministrativo in applicazioni di norme vigenti o future o strumenti di pianificazione (ad es. Piano di Tutela delle Acque) oppure il quantitativo non sia più disponibile per effetto della decadenza o revoca della stessa concessione principale, il concessionario non potrà vantare alcun diritto o richiesta di risarcimento dei danni, fatta salva la corrispondente riduzione del canone di concessione.

A seguito della consegna della targa con il codice identificativo univoco dell'opera di captazione in questione il concessionario sarà tenuto ad adempiere ed a rispettare le norme contenute nella L.R. 9.8.1999 n. 22.

(... omissis ...)"